

34027-24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 190/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

Anna Criscuolo

Presidente

Ersilia Calvanese

Giuseppina A. Rosaria Pacilli

Pietro Silvestri

Stefania Riccio

Relatore

Sent. n. sez. *803*

U.P. 06/06/2024

R.G.N. 1751/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16/10/2023;

visti gli atti ed esaminato il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.sa Flavia Alemi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza, limitatamente al terzo motivo, e l'inammissibilità del ricorso per il resto;

lette la memoria e le conclusioni dell'Avv. [REDACTED] difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [REDACTED] è stata condannato per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., per avere maltrattato la moglie - anche in presenza delle figlie minorenni (fatto commesso fino al settembre 2020) - e per quello di lesioni personali volontarie in danno della stessa donna.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, [REDACTED] [REDACTED] unica fonte di prova da cui sarebbe stato fatto derivare il giudizio di responsabilità.

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le dichiarazioni in questione siano riscontrate da diversi elementi esterni, consistenti nelle dichiarazioni degli operanti, dal certificato medico in atti e dalle dichiarazioni dei testi [REDACTED] [REDACTED]

Assume il ricorrente che detti elementi di conferma sarebbero in realtà tutti riferibili al solo l'episodio del 7.6.2020, come aveva chiarito lo stesso Tribunale, (il fatto è quello di cui al capo b) di lesioni), e quindi non avrebbero valenza dimostrativa anche per il reato di maltrattamenti in famiglia, attesa la natura di reato abituale di questo, e non potrebbero riscontrare nel complesso le dichiarazioni della persona offesa, considerate anche le molteplici contraddizioni di questa, che pure erano state evidenziate.

La Corte avrebbe erroneamente affermato che, nonostante la presunta vaghezza e genericità delle dichiarazioni in questione - in cui non sarebbero descritti nel dettaglio gli episodi di maltrattamenti - esse non potrebbero essere considerate mendaci e strumentali.

Secondo il ricorrente, si tratterebbe di un'affermazione apodittica.

Sarebbe viziata anche l'affermazione secondo cui la vaghezza delle dichiarazioni della persona offesa sarebbe spiegabile con la serialità e la sistematicità delle condotte maltrattanti, avvenute in un arco di tempo esteso.

In realtà, si argomenta, proprio la narrazione inconsistente di fatti specifici e le numerose incongruenze avrebbero dovuto condurre a giudizio di inattendibilità della persona offesa, atteso che, peraltro, nelle poche volte in cui questa aveva riferito fatti specifici, le dichiarazioni sarebbero state incoerenti e non corrispondenti al vero.

In tal senso si fa riferimento all'episodio del 25.3.2018, in cui la persona offesa avrebbe individuato il motivo scatenante della lite con l'imputato nella relazione extraconiugale di questi ma non sarebbe stata capace di collocare temporalmente e nello spazio l'episodio, rispetto al quale non vi sarebbero peraltro referti medici.

Anche con riferimento all'episodio del 7.6.2020 la persona offesa avrebbe fornito tre diverse versioni.

Sotto altro profilo, la Corte, a fronte di una relazione durata dal 2004 al 2020, non avrebbe tenuto conto che "i momenti di antagonismo" sarebbero stati estremamente diluiti nel tempo e alternati a fasi di riavvicinamento.



Gli episodi sarebbero sostanzialmente tre (25 marzo 2018, 7 giugno 2020 e 10 settembre 2020) in tre anni e comunque distanti di altri tre anni da quando, a dire della stessa persona offesa, l'imputato si era "calmato".

Dunque, fatti episodici, distanti nel tempo e che, diversamente dagli assunti della Corte di appello, si collocherebbero in un contesto di conflittualità reciproca, come in qualche modo riferito dalla stessa persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate al capo b), relative al nesso teleologico e alla presenza di minori.

A fronte di uno specifico motivo di appello con cui si era evidenziato come, da una parte, non fosse stato compiuto nessun approfondimento volto a comprovare la volontà dell'imputato di commettere le lesioni nell'ambito e nel contesto delle condotte maltrattanti, e, dall'altra, vi fossero numerosi elementi di prova dimostrativi dell'assenza dei minori al momento della commissione del fatto (7.6.2020), la Corte sarebbe silente, essendosi limitata a fare riferimento alla certificazione medica, relativa, tuttavia, alla prova del fatto e non anche a quella delle circostanze aggravanti di cui si è detto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla dichiarazione di inammissibilità della Corte di appello della richiesta di sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen.

La norma indicata sarebbe entrata in vigore il 30.12.2022, dopo la conclusione del giudizio di primo grado e la difesa, si argomenta, aveva chiesto la sostituzione della pena già con l'atto di appello e, successivamente, con la memoria depositata per l'udienza di trattazione scritta in cui era stata avanzata anche la richiesta di fissare un'apposita udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen.

La Corte avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta perché sfornita di indicazione e documentazione a sostegno.

Si tratterebbe di una motivazione viziata atteso che: a) l'art. 545 bis cod. proc. pen. non impone di depositare nessuna documentazione a sostegno e, comunque, non sarebbe prevista nessuna sanzione di inammissibilità; b) anche l'art. 20 bis cod. pen. non impone alcunchè e neppure di indicare il tipo di pena sostitutiva prescelto; c) nel caso di specie, non ci sarebbero state preclusioni, atteso che il nuovo art. 59, comma 1, lett. d), legge 689 del 1981 indica come preclusive sul piano soggettivo solo le fattispecie di cui all'art. 4 bis ord. pen. tra cui non rientra quella di cui all'art. 572 cod. pen.

3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso.

2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico.

2.1. La Corte di appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, lo sviluppo del rapporto coniugale tra l'imputato e la persona offesa, spiegato come, rispetto alla persona offesa, non sia stato prospettato in concreto nessun interesse inquinante, nessun interesse a mentire della dichiarante; si è chiarito perché le dichiarazioni, al di là di fisiologiche imprecisioni, debbano essere considerate attendibili, tutt'altro che generiche, chiare nella rappresentazione dei fatti, nella descrizione degli accadimenti; si è spiegato perché gli episodi posti a fondamento del giudizio di responsabilità, contrariamente agli assunti difensivi, non siano limitati ai tre indicati dall'imputato, ma si estendano e si riferiscono a ulteriori fatti, collocabili indifferentemente, sin dal tempo della prima gravidanza, in un contesto di sopraffazione e di asimmetria tra le parti e di soggezione della donna.

In tale generale contesto si è evidenziato, da una parte, come il racconto della donna trovi significative conferme, non solo in relazione al grave e sintomatico episodio verificatosi il 7 giugno 2020, ma anche con riguardo a quanto accaduto il 30 settembre 2020 e ai fatti riconducibili alla prima fase del rapporto coniugale, e, dall'altra, perché nel caso di specie, il reato è strutturalmente configurabile.

2.2. In particolare, quanto al tema della reciprocità delle offese, la Corte di cassazione, anche recentemente, ha in realtà spiegato come il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione.

Ciò che caratterizza il reato in esame non è la circostanza che le offese siano o meno reciproche, quanto, piuttosto, l'asimmetria di posizione, nel contesto della coppia, che si genera per effetto dei comportamenti di una parte nei confronti dell'altra; rileva, cioè, il contesto diseguale di coppia in cui si consumano le condotte.

I maltrattamenti in famiglia si distinguono dalle liti ordinarie in quanto nel primo caso un soggetto, in posizione "sovraordinata" impedisce all'altra di esprimere il proprio essere; nelle liti ordinarie, invece, le parti si confrontano, anche con veemenza, ma in posizione paritaria (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B, Rv. 285273, in cui la Corte ha annullato agli effetti civili la sentenza che aveva ritenuto la condotta sopraffattrice unilateralmente tenuta dall'imputato ai danni della convivente "more uxorio" come espressiva di ordinaria "litigiosità di coppia").

È possibile che il soggetto "maltrattato", nonostante la posizione di asimmetria, sia sottomesso e tuttavia reagisca e, a sua volta, offenda l'altra parte, ma ciò non esclude il reato, perché anche in tali casi continua ad esservi una posizione di disuguaglianza tra le parti e continua ad esservi un soggetto sopraffattore e un soggetto sopraffatto.

I Giudici di merito hanno spiegato chiaramente in punto di fatto come, nel caso di specie, vi siano stati comportamenti aggressivi, reiterati, unilaterali da parte dell'imputato nei confronti della parte offesa e come questa abbia in qualche modo "reagito", ma sempre in un ambito asimmetrico.

Dunque condotte consapevoli e volontarie poste in essere in un contesto di disuguaglianza e di supremazia.

2.3. Il motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,

Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte

Né, al di là di affermazioni generiche, è stato prospettato in concreto perché non sarebbe attendibile la persona offesa, perché questa avrebbe mentito in danno dell'imputato, perché i molteplici elementi di riscontro, non solo riferibili all'episodio del 7.6 2020, non avrebbero valenza confermativa dell'impianto accusatorio.

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

Il tema attiene alla configurabilità delle contestate circostanze aggravanti in relazione al reato di lesioni personali volontarie contestato al capo b) (episodio del 7 giugno 2020).

Si tratta di un motivo sostanzialmente privo di interesse a impugnare, avendo i Giudici di merito riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti- delle quali, dunque, non si è tenuto conto- ed essendo stato inflitto per continuazione un aumento di pena di soli due mesi di reclusione.

4. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso.

4.1. Dagli atti emerge che: a) al difensore fu conferita specifica procura speciale volta a richiedere la sostituzione della pena detentiva breve ex art. 545 bis cod. proc. pen.; b) il difensore chiese sia con l'atto di appello, sia nel corso del giudizio di impugnazione, la sostituzione della pena.

4.2. L'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 150 del 2022, prevede, alle condizioni in esso stabilite ed all'esito del subprocedimento descritto al comma 2, la possibilità di applicare la pena sostitutiva di pene detentive non superiori a quattro anni, che non siano state condizionalmente sospese.

Si tratta di un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, di talchè non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese.

Il comma 1 della disposizione in esame, per il caso in cui il giudice non sia in grado di decidere immediatamente, prevede una particolare ipotesi di sospensione del processo subito dopo la lettura del dispositivo, per acquisire informazioni dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna o dalla polizia giudiziaria, necessarie per stabilire quale sanzione sostitutiva applicare e con quali concreti obblighi e prescrizioni.

Il comma 2 scandisce i tempi ed indica gli adempimenti del sub-procedimento, conferendo poteri istruttori al giudice, che anche d'ufficio può acquisire dai soggetti ivi indicati informazioni sulle condizioni soggettive del condannato; disciplina, poi, la partecipazione delle parti, che hanno la facoltà di presentare a) documentazione presso l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna e b) memorie presso la cancelleria del giudice che procede.

Il comma 3 prevede che, acquisite le informazioni necessarie, il giudice, all'udienza di rinvio fissata al momento della sospensione del processo, abbia due possibilità: disporre la sostituzione della pena detentiva, integrando il dispositivo già depositato con l'indicazione della pena sostitutiva, degli obblighi e delle prescrizioni connesse oppure, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, rigettare la richiesta, confermando il dispositivo.

Il comma 4, infine, precisa che, quando il processo è sospeso in attesa delle informazioni richieste, la lettura contestuale della motivazione segue quella del dispositivo integrato o confermato, mentre nei casi di motivazione non contestuale i termini per il deposito dei motivi decorrono dalla lettura del dispositivo integrato o confermato.

In tale quadro normativo di riferimento sono plurime le violazioni in cui è incorsa la Corte territoriale non essendo chiaro né perché il processo non sia stato sospeso, né quale sia la fonte normativa che imponga all'imputato un obbligo di presentare documentazione al giudice, atteso che, come detto, il comma 3 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. non pone a carico dell'imputato alcun obbligo, ma solo gli dà facoltà di presentare documentazione, peraltro, all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna (in un'ottica di collaborazione ai fini della elaborazione della relazione) e non al giudice che procede, davanti al quale il ricorrente è facultato a presentare memorie.

5. Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere annullata; la Corte, applicherà i principi indicati, e verificherà se e in che termini la pena detentiva sia sostituibile

P. Q. M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 6 giugno 2024

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri




Il Presidente

Anna Criscuolo



Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza

Il Presidente



Il Segretario Generale
Dott. *[Handwritten Signature]* Cancelleria